**Oggetto: Accordo di servizio per l’****esecuzione degli interventi di rimozione forzata trasporto, deposito con custodia, dei veicoli e/o rimorchi e restituzione, rimossi su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico nel territorio comunale di Peschiera Borromeo.**

Tra

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Peschiera Borromeo, nella persona del Comandante Comm. Capo Coordinatore Claudio Grossi

E

La ditta \_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_\_\_.

Il suddetto Operatore dichiara e conferma di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge per fornire il servizio richiesto, in particolare quelli richiesti ai sensi dell’art. 354, comma 1 e s.m.i. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

**si conviene e stipula quanto segue**

ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia presso l’autorimessa del concessionario e restituzione dei veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo ad opera della Polizia Locale.

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia presso l’autorimessa del concessionario dei veicoli coinvolti in incidenti stradali nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo, qualora l’interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi.

In quest’ultimo caso, l’intervento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell’Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato.

Il servizio si intende affidato, unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il cittadino con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nelle suddette ipotesi in cui non provveda il cittadino, peraltro, la Polizia Locale si impegna a richiedere il servizio alla ditta affidataria.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata di 24 mesi eventualmente ripetibile per altri 24 mesi, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente atto, prorogabile per il periodo necessario all’espletamento di una nuova procedura e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

ART. 3: REQUISITI DA POSSEDERE

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria piena responsabilità civile e penale allega apposita dichiarazione sottoscritta e con allegata copia di documento di identità in corso di validità, di possesso dei requisiti per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e di essere iscritto all’albo prefettizio dei custodi di Milano.

ART. 4: DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

La perdita da parte del Concessionario dei requisiti previsti dall’art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché degli altri requisiti richiesti dal presente capitolato comporta la decadenza della concessione del servizio. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 c.c. qualora il concessionario:

1) applichi tariffa difforme rispetto a quanto previsto nel presente atto;

2) sospensione, totale o parziale - anche temporanea – del servizio;

3) mancata assunzione del servizio nei termini previsti;

4) deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio, accertata dalla gravità e dal numero delle contestazioni accertate.

ART. 5: CORRISPETTIVO

Nessuna spesa graverà sull’Amministrazione Comunale per il servizio di rimozione o blocco, trasporto e custodia che il Concessionario effettuerà in seguito all’affidamento dei servizi oggetto del bando. Il Concessionario riscuoterà direttamente, rilasciando apposita quietanza, le spese d’intervento, rimozione o blocco, trasporto e custodia a compensazione del servizio prestato.

ART. 6: DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO La ditta concessionaria non potrà cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dalla convenzione e perdita della cauzione, oltre al diritto dell’Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

ART.7:VALORE DEL CONTRATTO Il valore del presente accordo è stimato in Euro 0 (zero), con riferimento al solo rapporto economico tra gestore e amministrazione.

ART. 8: ORARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a garantire la prestazione dei servizi ad esso affidati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i servizi saranno garantiti 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi;

2. l’intervento sul luogo della rimozione dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile e comunque non oltre 15 minuti;

3. l’intervento avverrà a seguito di chiamata da parte degli operatori di Polizia Locale;

4. la rimozione o il blocco dei veicoli avverrà con l’uso di autoveicoli ed attrezzi speciali indicati nel successivo art. 11;

ART. 9: ADEMPIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Il personale interno della Polizia Locale, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori esterni, ne darà immediata comunicazione al Concessionario, per consentire lo svolgimento del servizio nei tempi e modi già indicati.

ART. 10: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio in modo lodevole, tempestivo e secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna ad esporre idoneo tariffario presso il deposito e ad adottare apposita carta di servizio.

L’Amministrazione Comunale da parte sua si impegna a non accordare ad altri il servizio in questione per il periodo di vigenza dello stesso.

Il concessionario, inoltre, è tenuto di dotarsi di almeno due veicoli, idonei alla rimozione.

ART. 11: ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario del servizio si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad iniziare il servizio con la stipula del contratto salva diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il personale operante dovrà portare il tesserino di riconoscimento.

ART.12: ABBIGLIAMENTO IN SERVIZIO

1. Il personale dovrà vestire, nell’espletamento del servizio, possibilmente uniformi idonee e uguali per tutti i dipendenti, oppure avere ben visibile, sul capo di vestiario più esterno, un adesivo con una scritta che ne renda nota al pubblico l’appartenenza all’impresa del gestore.

2. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso gli Agenti di Polizia Locale. Il gestore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno e fossero imperiti, negligenti o trascurati nel servizio o ricorressero a condotte scorrette o a rimproveri arbitrari verso l’utenza. La sostituzione dovrà essere automatica qualora vengano ritualmente inoltrate da parte della Polizia Locale di Peschiera Borromeo, tre lettere di demerito concernenti la stessa persona.

ART. 13: AUTOVEICOLI ED ATTREZZI A CHIAVE ADIBITI PER IL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna ad adibire per il servizio in oggetto autoveicoli ed attrezzi a chiave che dichiara di disporre, allegando alla formalità di omologazione, le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia della formalità di omologazione di cui all’art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. n. 495/92.

Dovrà inoltre fornire dettagli ed eventuali schede tecniche di attrezzature e/o veicoli che utilizzerà per il servizio di bonifica ambientale.

ART. 14: TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI

Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito nell’autorimessa, ovvero in apposita area di deposito, a cura del Concessionario che assume la figura di custode ai sensi della legge e a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all’art. 394 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all’art 1768 e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed in particolare, i motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici. Il Concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall’avvenuta rimozione dovrà provvedere a:

1. avvertire il Comando per controllare se il veicolo rimosso risulti essere oggetto di furto. Nel caso che il controllo dovesse dare esito positivo, sarà cura della Polizia Locale attivare le procedure di competenza;

2. richiedere al P.R.A i dati dell’ultimo intestatario al fine di informarlo della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo, con invio di raccomandata A/R.

Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del concessionario del servizio, il Comando di Polizia Locale si attiverà per l’alienazione o la distruzione del veicolo secondo la normativa vigente. In tal caso, l’eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l’eventuale residuo verrà restituito all’avente diritto.

ART. 15: RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI O BLOCCATI ALL’AVENTE DIRITTO

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. I veicoli rimossi o bloccati saranno restituiti all’avente diritto, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento, rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.

Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del “ritirante” e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all’interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Locale, con cadenza quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, dovrà inoltre tenere apposito registro come previsto nel successivo art. 19

ART. 16: MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO.

In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso da parte del titolare, si applicano le procedure previste dall’art. 215 CdS, gli artt. 395 e 397 Regolamento esecuzione CdS, il DPR n. 189/2001, nonché l’art. 2756 c.c..

ART. 17: RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL’INTERNO DEL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all’interno del veicolo, durante gli orari di apertura del Comando di Polizia Locale cittadino, si provvederà a compilare un apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, redatto dalla Polizia Locale e sottoscritto dalla stessa, dal custode e dalla persona legittimata.

ART. 18: MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nell’eventualità di sosta di veicoli rimossi, per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:

• traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;

• spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell’art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale.

ART. 19:RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri,

costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi

effettuati, nonché i seguenti dati:

• data ed orario dell’intervento;

• targa e tipo di veicolo;

• località in cui è avvenuta la rimozione;

• numero progressivo;

• data di riconsegna del veicolo ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione alla Polizia Locale, entro il terzo giorno successivo all’intervento, dell’elenco dettagliato degli interventi di rimozione effettuati per tutti i veicoli non ritirati dall’avente diritto.

Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative.

Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D n. 1163. 02/1911 e

del D.P.R. n. 1409/1963.

ART. 20: RESPONSABILITA’ PER DANNI

Il Concessionario assume l’intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all’Amministrazione Comunale e/o a terzi.

Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2073 del Codice Civile, ex art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, a copertura delle responsabilità di cui sopra.

In particolare, l’Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell’espletamento del servizio sono a completo carico del Concessionario, qualunque sia l’importanza e l’entità delle riparazioni.

ART. 21: RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

I reclami contro il servizio che fossero dall’Amministrazione Comunale riconosciuti fondati, ogni atto, fatto od omissione del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o sorveglianti ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dal presente atto che, comunque, potesse compromettere detto servizio, daranno all’Amministrazione Comunale l’ampia facoltà di procedere, a seconda dei casi ed a suo giudizio esclusivo, alla risoluzione del contratto in qualunque tempo col solo preavviso di 24 ore e con semplice lettera di disdetta.

ART.22: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sia durante la vigenza del periodo contrattuale, sia oltre lo spirare del termine del contratto, qualunque sia la loro natura, sarà competente il Foro di Milano.

ART:23: TARIFFE

Le tariffe applicate dovranno essere quelle stabilite dalle tabelle emesse dalla competente Prefettura per il trasporto e custodia dei veicoli, aggiornate periodicamente dallo stesso Ente.

1. Se l’interessato alla rimozione giunge sul posto prima dell’arrivo del carro attrezzi, il personale di Polizia Locale avviserà telefonicamente il concessionario della sospensione dell’intervento, comunicando allo stesso dati del proprietario per il recupero delle spese di chiamata in caso di arrivo del conducente successivamente all’arrivo del carro attrezzi, lo stesso è dovuto al pagamento delle sole spese di diritto di chiamata e indennizzo chilometrico qualora non siano già iniziate le operazioni di carico: veicolo già agganciato per il recupero; in quest’ultimo caso sono dovute tutte le spese.
2. che il concessionario del servizio provveda alla restituzione del veicolo solo a seguito di pagamento da parte dell’interessato delle spese dovute, applicando pertanto quanto previsto dall’art. 2756 comma 3 del codice civile (diritto di ritenzione) coś come stabilito dall’art. 215 comma 2 Nuovo Codice della Strada .
3. tutti gli importi indicati sono da ritenersi al netto di I.V.A. qualora dovuta
4. le tariffe di cui sopra si applicano anche relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all’esito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell’Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.5.2002.
5. Il Concessionario si obbliga al rispetto delle tariffe stabilite senza nulla richiedere per le operazioni di cui alla presente concessione.
6. Il Concessionario dovrà, altresì, presentare il rendiconto che dovrà essere dettagliato ed indicare i servizi espletati con indicazione delle quietanze e degli importi incassati.
7. Le tariffe in vigore dovranno essere esposte e rese ben visibili in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza.

ART. 24: ELEZIONE DI DOMICILIO E SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese presenti e future relative alla stipulazione del contratto sono assunte totalmente dal Concessionario del servizio che elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziaria, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto ed alle eventuali contestazioni che ne derivassero.

ART.25: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell’ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all’esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari ed indispensabili per la corretta esecuzione della stessa. La medesima controparte negoziale è altresì informata che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Peschiera Borromeo a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso Regolamento UE n. 679/2016 (artt. da 15 a 22). Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi, il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

ART. 25: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.